

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3184 del 22/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HIAB ITALIA SRL per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione gru, sito in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n.7 e Via IV Novembre n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3296 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HIAB ITALIA SRL** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione gru, sito in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n.7 e Via IV Novembre n. 12.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **HIAB ITALIA SRL** (C.F. 01943080224 e P.IVA 01943080224) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione gru, sito in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n.7 e Via IV Novembre n. 12³, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale variazione della ragione sociale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna⁴ con Determina dirigenziale IP 3872/2015, Num. 2181/2015 P.G. n. 101924 così modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3319 del 14/09/2016), con scadenza di validità in data 25/10/2031, rilasciato dal SUAP del Comune di Minerbio con provvedimento prot. n. 11380 del 26/10/2016, originariamente intestato alla società EFFER Spa (C.F. 01943080224 e P.IVA 01943080224), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Come da Visura camerale agli atti, trattasi di due Unità Locali distinte, rispettivamente BO/4 e BO/3 direttamente connesse per l'attività

⁴ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla dalla Città Metropolitana di Bologna⁷ con Determina dirigenziale IP 3872/2015, Num. 2181/2015 P.G. n. 101924 e la successiva modifica sostanziale dell'AUA vigente adottata da da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3319 del 14/09/2016), con scadenza di validità in data 25/10/2031 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Minerbio di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
- 6. Obbliga la società **HIAB ITALIA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **HIAB ITALIA SRL** (C.F. 01943080224 e P.IVA 01943080224) con sede legale in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 12, per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n.7 e Via IV Novembre n. 12, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 23/11/2022 (Prot. n. 27377) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale variazione della ragione sociale (da EFFER Spa ad HIAB ITALIA Srl), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di installazione di due nuovi impianti di aspirazione con attivazione di nuovi punti di emissione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, di non superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica vigente
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27959 del 01/12/2022 (Rif. SUAP n. 27377/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2022 al PG/2022/198090 e confluito nella **Pratica SINADOC 38925/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Minerbio con nota Prot. n. 13891 del 07/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2022 al PG/2022/201500, ha trasmesso una richiesta di supporto di ARPAE al fine della valutazione di quanto dichiarato per la matrice acustica.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/50563 del 22/03/2023 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche avviene in fognatura consortile gestita da Consorzio Minerbio Industriale e pertanto non soggetta ad autorizzazione. Visto quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico e di quanto prescritto in merito da ARPAE APAM, preso atto che il Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 21/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹³

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{14 15}

¹³ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹⁴ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimenti HIAB ITALIA SRL**

Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 7 e Via IV Novembre n. 12

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione gru oleodinamiche svolta dalla società HIAB ITALIA Srl nello stabilimento posto in comune di Minerbio, via IV Novembre n°7 e n°12 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HIAB ITALIA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

Impianti Minerbio 1 – Minerbio 2 - Minerbio 3

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TUNNEL DI LAVAGGIO COMPONENTI METALLICI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati	5 mg/Nm ³
---------------	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°1 DA CABINA VERNICIATURA B

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°2 DA CABINA VERNICIATURA B

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°1 DA CABINA VERNICIATURA D

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE N°2 DA CABINA VERNICIATURA D

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione ad umido ed a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE DA CABINA VERNICIATURA C

Portata massima	31500 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: doppio stadio di filtrazione ad umido ed a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU BOX SALDATURA – CARPENTERIA - SALDATRICE
INTERNA TUBOLARI

Portata massima 16000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: PROBOSCIDI SU BOX SALDATURA E CARPENTERIA

Portata massima 10000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: ROBOT DI SALDATURA – BOX SALDATURA - CARPENTERIA

Portata massima 30000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: PROBOSCITI SU BOX SALDATURA - CARPENTERIA

Portata massima 12000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: PROBOSCIDI SU BOX SALDATURA – CARPENTERIA N. 25

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a celle metalliche e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: SALDATURA INTERNA E ESTERNA TUBOLARI-SALDATURA SECONDI BRACCI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE G1

PROVENIENZA: GENERATORE CALORE RISCALDAMENTO Minerbio 1 -1930 KW METANO

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW, previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tale punto di emissione G1 è soggetto alle disposizioni del Titolo I. Trattasi di medio impianto di combustione per il quale valgono gli obblighi previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi: entro il 1° gennaio 2030 i medi impianti di combustione aventi potenzialità termica nominale inferiore a 5 MW debbono rispettare i limiti di emissione stabiliti dall'allegato 1, Parte III, punto 1.3, alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e deve essere presentata apposita istanza di adeguamento almeno due anni prima (1° gennaio 2028).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE G2

PROVENIENZA: GENERATORE CALORE RISCALDAMENTO Minerbio 2 -545 KW METANO
EMISSIONI G3 – G4 – G5 –G6

PROVENIENZA: GENERATORI CALORE RISCALDAMENTO Minerbio 3 -80 KW
EMISSIONE G7

PROVENIENZA: GENERATORE CALORE RISCALDAMENTO Palazzina Uffici -210 KW

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW, previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I.

I punti di emissione G2, G3, G4, G5, G6 e G7 provengono da impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW: sono prescritti i valori limite di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

impianti termici PRODUTTIVI da riprendere per adeguamento. Occorre sistemarli viste le modifiche normative. Sono dichiarati esistenti in esercizio prima del 20/12/2018 e dichiarano ch faranno adeguamento entro 01/01/2030 anzi 2 anni prima perché < 5 MW. Tot effettivo produttivi 1903 KW

Con precedente det 3319/2016 normati come art. 272 co 1 Dlgs 152/06)

EMISSIONI G8 (209 KW) – G9 (209 KW) – G10 (290 KW) – G11 (290 KW) – G12 (325 KW) – G13 (580 KW)

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE TUNNEL LAVAGGIO E CABINE DI VERNICIATURA

Punti di emissione provenienti da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE.

Poichè il valore di potenzialità termica nominale dell'impianto termico produttivo è complessivamente superiore ad 1 MW, trattasi di medio impianto di combustione e pertanto non rientra più al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 183/2017. Restano pertanto fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 stesso e dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

Entro il 1° gennaio 2030 i medi impianti di combustione aventi potenzialità termica nominale inferiore a 5 MW, dovranno rispettare i nuovi limiti di emissione stabiliti dall'allegato 1 alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento almeno due anni prima (1° gennaio 2028).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Nel totale la somma complessiva degli impianti termici civili e produttivi è 4958 Kw

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone.

I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂ (se previsto inq)	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ (se previsto inq)	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione ...(E20, E21 nuovi)..... la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni , ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- ⌚ da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);

- Ⓟ dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Con riferimento agli impianti funzionanti a ciclo continuo (es. cementifici, inceneritori, forni ceramici, atomizzatori, ecc.), i sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE in data 01/12/2022 al PG/2022/198090

Pratica Sinadoc n°38925/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimenti HIAB ITALIA SRL

Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 7 e Via IV Novembre n. 12

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 01/12/2022 dal sig. Palmieri Michele, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HIAB ITALIA SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che:
“...relativamente allo stabilimento HIAB ITALIA S.r.l. ubicato in Via IV Novembre n. 12 – 40061 Minerbio (BO), la prevista installazione dei n. 2 impianti di aspirazione da cui si origineranno le emissioni individuate con la sigla E20, E21, non determinerà:
 - il superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio applicabile, ossia quelli della Classe III e V in corrispondenza dei recettori esterni;
 - il superamento del criterio differenziale presso i ricettori abitativi.Al completamento dell'installazione, il dichiarante provvederà ad effettuare un collaudo acustico a verifica di quanto dichiarato.”.
- Vista la richiesta del Comune di Minerbio di una valutazione rispetto a quanto dichiarato ed in relazione a precedenti segnalazioni pervenute allo stesso Comune, di una valutazione circa la comunicazione di impatto acustico presentata.
- Visto il contributo di ARPAE APAM redatto in data 22/03/2023 (PG/2023/50563) che, considerato quanto dichiarato, ritiene opportuno adottare come elemento prescrittivo la disponibilità della Società all'effettuazione di un collaudo acustico post-operam a verifica di quanto dichiarato

Prescrizioni

1. La società HIAB ITALIA SRL, così come dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla Domanda di Modifica dell'AUA vigente, è tenuta a svolgere entro 60 giorni dall'avvenuta messa a regime della modifica richiesta, un Collaudo acustico riguardante l'intero complesso al fine di

- verificare la correttezza di quanto dichiarato.
2. Copia degli esiti di tale collaudo dovranno essere inviati mediante PEC alla Scrivente Agenzia ed al Comune di Minerbio per la verifica e la validazione dei risultati di detto Collaudo.
 3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
 4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 23/11/2022 a firma di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HIAB ITALIA SRL (agli atti di ARPAE in data 01/12/2022 al PG/2022/198090).

Pratica Sinadoc 38925/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Arpae Emilia-Romagna
Servizio autorizzazioni e concessioni di Bologna
Area Autorizzazioni e concessioni - Area Metropolitana
Via San Felice, 25
40122 Bologna

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà¹

Il sottoscritto PALMIERI MICHELE

nato il 28/03/1968 a BOLOGNA (BO)

Prov./Stato estero BOLOGNA

e residente nel Comune di ARGELATO Prov. BOLOGNA

CAP 40013 via Ottorino Respighi n. 9

in qualità di **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (iscritto al n. 5785 dell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica)** dell'Impresa STUDIO CONSILIA S.r.l.

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall' art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dall'art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci, viste le caratteristiche acustiche e l'ubicazione prevista per i n. 2 elettro-aspiratori,

Dichiara

che relativamente allo stabilimento HIAB ITALIA S.r.l. ubicato in Via IV Novembre n. 12 – 40061 Minerbio (BO), la prevista installazione dei n. 2 impianti di aspirazione da cui si origineranno le emissioni individuate con la sigla **E20, E21, non determinerà:**

- il superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio applicabile, ossia quelli della Classe III e V *in corrispondenza dei recettori esterni;*
- il superamento del criterio differenziale presso i ricettori abitativi.

Al completamento dell'installazione, il dichiarante provvederà ad effettuare un collaudo acustico a verifica di quanto dichiarato.

San Lazzaro di Savena (BO), 23/11/2022

(Firma)



Allegato: Fotocopia fronte-retro del sottoscrittore

¹ Art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.